



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Lavori Pubblici

---

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI DA**  
**INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI**  
**ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA**  
**E DI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00**  
**AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA B) E 157 COMMA 2 DEL D.LGS. N°**  
**50/2016.**  
**AGGIORNAMENTO LUGLIO 2018**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Visti:**

- gli artt. 23 comma 2, 36 comma 2 lettera b), 46 comma 1 e 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii.
- la parte II Titolo I, Titolo II, Titolo III del D.P.R. 5/10/2010 n° 207;
- Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
- Il Decreto Ministeriale 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
- Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- il Regolamento regionale (Allegato E) approvato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione - Emilia Romagna, con l'Ordinanza n° 120 del 11/10/2013 da ultima modificata con l'Ordinanza n°52 del 24/11/2016, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero dei Beni Culturali e dei relativi Piani Annuali attuativi, che si applicano agli immobili ed ai beni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Codice di comportamento del Dipendenti approvato con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 in base al quale, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti saranno estesi, per quanto compatibili, anche



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Lavori Pubblici

---

nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente.

in esecuzione alla propria determinazione n° N. 232 del 26/07/2018

### **RENDE NOTO**

che questa Amministrazione intende procedere all'aggiornamento dell'Elenco di professionisti esterni qualificati e di società di ingegneria e architettura, da consultare nelle procedure di affidamento di prestazioni professionali di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, e di altri servizi tecnici concernenti attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di OO.PP. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.

L'elenco verrà utilizzato con riguardo alla generalità degli interventi che i settori Gestione e Sviluppo del Patrimonio e Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Soliera saranno chiamati a realizzare nel triennio 2017-2019 in particolare in esecuzione dei programmi triennali delle opere pubbliche e dei relativi elenchi annuali, nonché per i casi contemplati nell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché per le prestazioni meglio specificate al paragrafo 1.2).

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale né di gara d'appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata; il curriculum vitae, così come gli altri elementi integranti l'istanza, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici di progettazione od altro, acquisendo informazioni circa l'esperienza e la capacità professionale maturata.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, data la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco.

Si precisa che l'elenco precedente approvato con Determinazione n. 215 del 11/08/2017 rimane valido, per eventuali aggiornamenti dei dati di un'iscrizione già avvenuta è necessario formalizzare la richiesta di variazione via pec secondo le modalità e i tempi previste al successivo Art. 3 del presente avviso, allegando i soli documenti oggetto della variazione;

#### **1 – ELENCO APERTO**

L'elenco viene suddiviso in relazione alle fasce di importo dei corrispettivi, alle tipologie di incarico ed alle tipologie di opere, così come di seguito riportato.

#### **\*PRECISAZIONI\***

#### **OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER GLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI**

Dal 1°luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 450 L. 296/2006 e ss. mm. ed ii.

Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del medesimo articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs.165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450 L. 296/2006 e ss. mm. ed ii.). Le



stazioni appaltanti devono seguire le disposizioni previste dall'art. 37 del D.Lgs. 50 /2016.

**Con il presente Avviso pertanto l'Amministrazione intende essere messa a conoscenza dei professionisti che siano iscritti ed abilitati al MEPA (mercato elettronico della P.A.) per l'affidamento di servizi e servizi professionali.**

Per potersi candidare è necessario selezionare, nella domanda di iscrizione contenuta nel modulo online "Aggiornamento elenco operatori economici 2018 – Comune di Soliera", la casella di iscrizione sul MEPA e l'iniziativa.

### 1.1 - FASCE DI IMPORTO

Importo dei corrispettivi (a base di gara):

- fino a 40.000,00 €. di compenso (al netto di I.V.A. e oneri);
- oltre i 40.000,00 €. e fino a 100.000,00 €. di compenso (al netto di I.V.A. e oneri).

### 1.2- TIPOLOGIE DI INCARICO

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano le principali tipologie di incarichi attinenti ad architettura ed ingegneria:

- progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici pubblici, strade, reti acqua, gas, reti fognarie, restauro di immobili vincolati, ecc.;
- progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva e verifiche strutturali al fine della valutazione del rischio sismico;
- progettazione impiantistica preliminare, definitiva ed esecutiva (impianti termoidraulici, elettrici, ecc...);
- progettazione di opere a verde;
- direzione lavori, contabilità;
- collaudi statici;
- collaudi tecnico amministrativi suddivisi in edifici, strade, impianti, ecc.;
- collaudi funzionali degli impianti meccanici, elettrici, ecc.;
- redazione piani di sicurezza e coordinamento dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione;
- rilievi strumentali, frazionamenti, pratiche catastali, stime di immobili,
- attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
- piani e interventi in materia di mobilità;
- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, del Documento di Valutazione Rischi e Interferenze;
- Certificazione energetica degli edifici;
- Valutazione Ambientale Strategica e pianificazione urbanistica;
- Redazione di Piani Urbanistici, varianti al PSC, POC, RUE, ecc.
- Progettazione di interventi eliminazione barriere architettoniche;
- Valutazione stato di conservazione coperture in amianto;
- Verifica ai fini della valutazione dei progetti di lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro.

Oltre ad altre prestazioni:



- Indagini acustiche, Valutazione Impatto acustico e clima acustico;
- Analisi di stabilità delle alberature;
- Laboratori specializzati in analisi di materiali edilizi per prove di carico, prove di resistenza dei materiali, ecc
- Laboratori di analisi chimiche per analisi acqua, terreni, ecc.;
- stime in ambito agrario e studi agronomici;
- Rilievi e indagini archeologiche,
- redazione pratiche VVF e ottenimento CPI
- Pratiche ISPEL
- stesura di relazioni geologiche
- Indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche,
- espletamento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del Dlgs 81/08;
- Valutazione Impatto Ambientale, valutazione ambientale strategica;
- perizie di stima giurate.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale, nel 2018, intende affidare incarichi in particolare relativi a: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, emissione del Certificato relativi alle opere comprese nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019.

Si precisa inoltre che, l'Amministrazione Comunale, con il presente Avviso Pubblico di aggiornamento 2018, intende raccogliere anche istanze di iscrizione che riguardano nello specifico le seguenti prestazioni professionali:

**1. Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto.**

**Gli interessati devono possedere una formazione adeguata nel campo della valutazione del rischio e della bonifica dell'amianto, specificando nel CV esperienze e competenze specifiche acquisite.**

**2. Verifica ai fini della validazione di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera b) del D.Lgs 50/2016** è effettuata *"per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità"*

**I soggetti interessati devono allegare alla domanda di iscrizione copia della certificazione di conformità UNI EN ISO 9001.**

Si precisa che i servizi richiesti potranno essere a integrazione di prestazioni progettuali del personale dell'ufficio preposto non in grado di espletare tutte le funzioni.

**1.3 - TIPOLOGIE DI OPERE**

Si fa riferimento alle prestazioni e alle categorie di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 Ottobre 2013 n° 143 relativo alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;



## 2 - SOGGETTI AMMESSI

Al fine dell'inserimento nell'elenco dei professionisti esterni all'Amministrazione, possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 aventi i requisiti professionali e di ammissibilità previsti dalla legge e in particolare:

*"..1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:*

*a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;*

*b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;*

*c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;*

*d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;*

*e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);*

*f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.*

*2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nelle forme di società di capitali.."*

Ai fini dell'affidamento dei servizi di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 24 comma 2 e 5, i professionisti singoli o associati **devono** possedere l'iscrizione ai competenti Ordini, Albi o Collegi professionali (es.: architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, periti industriali laureati, dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici, agrotecnici laureati, periti agrari, periti agrari laureati, tecnici competenti in acustica ecc.....) ai sensi dell'art.1 del DM 263/2016; le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DM 263/2016, le società di professionisti i requisiti di cui all'art. 2 del DM 263/2016, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria quelli previsti



dall'art. 5 del DM 263/2016 e i raggruppamenti temporanei di professionisti quelli previsti dall'art. 4 del DM 263/2016.

Quindi, **le società di ingegneria** (DM 263/2016, art. 3) "1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all' art. 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre almeno di un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico."

**Le società di professionisti** (DM 263/2016, art. 2), "Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all' art. 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci; 2. gli amministratori; 3. i dipendenti;

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità

**I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria** di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del codice (DM 263/2016, art. 5) "1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e



dei GEIE, costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura." Inoltre secondo la Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1 "Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente parte IV, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate. [...] I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati. In caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest'ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria."

**I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti** previsti dall'articolo 36 comma 1 lettera e) del codice (ex art. 253 comma 5 DPR 207/2010) devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

*Ai sensi dell'art. 48 c. 1 " Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.*

*2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.*

*4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*

*5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.*

*7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;*



*in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.*

*8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.*

*9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.*

*10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.*

*11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.*

*12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.*

*13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.*

*15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.*

*16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.*

*17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.*

*18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.*

*19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di*



*qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara....”*

*A pena di esclusione, vige il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.”*

Inoltre secondo quanto disposto dall'art. 4 del DM 263/2016: “1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.”

E' fatto divieto pena esclusione, ex art. 253 del DPR 207/2010, ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'art. 252 DPR n. 207/2010, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 254 comma 3, e articolo 255 comma 1.

### **3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

I professionisti, in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso, che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti nell'Elenco in oggetto, dovranno inviare la propria domanda di iscrizione di cui all'ALLEGATO A e tutti gli Allegati indicati negli articoli seguenti esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella istituzionale:

[protocollo@pec.comune.soliera.mo.it](mailto:protocollo@pec.comune.soliera.mo.it)

**ENTRO E NON OLTRE SABATO 29 SETTEMBRE 2018 INCLUSO (termine perentorio)**



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Lavori Pubblici

---

È necessario effettuare un'unica spedizione via PEC contenente la domanda e tutti gli allegati indicando esclusivamente il seguente oggetto: AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI LUGLIO 2018 - (indicare la propria DITTA / RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE) al fine di agevolare la ricezione e la protocollazione da parte dell'Ufficio Protocollo.

**Alla spedizione via PEC dovranno essere allegati i seguenti documenti firmati digitalmente:**

- 1. MODULO COMPILATO ONLINE “AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI LUGLIO 2018 – Comune di Soliera”, contenente la domanda di iscrizione e la manifestazione di interesse.**
- 2. ALLEGATO A: dichiarazioni sostitutive**
- 3. ALLEGATO B: sintesi delle prestazioni eseguite nell'ultimo decennio.**
- 4. CURRICULUM VITAE in formato europeo**

È necessario che il "peso elettronico" complessivo della PEC non superi i 20 MB per evitare problemi di ricezione.

Si prega di non spedire la medesima PEC più di una volta per evitare sovrapposizioni, confusioni e problemi di sovraccarico del sistema.

**Non sarà accettata alcuna domanda pervenuta in formato cartaceo. Pertanto le domande che perverranno in formato cartaceo saranno automaticamente escluse.**

Ogni singolo allegato dovrà essere sottoscritto digitalmente oppure, una volta compilato su supporto cartaceo, dovrà essere scansionato ed allegato insieme ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio provvederà all'esame delle richieste di iscrizione dei professionisti, secondo l'ordine progressivo di arrivo. Al riguardo farà fede la data, l'ora e il n° di protocollo emesso a seguito della ricezione della Domanda via PEC da parte dell'ufficio Protocollo Comunale (situato in Via Garibaldi n° 48) che vi provvederà nel seguente orario di apertura: LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ-SABATO: dalle ore 8:15 alle 12:45. MARTEDÌ: dalle 8:15 alle 12:45 e dalle 14.30 alle 17.30.

**Resta inteso che il recapito della Domanda completa di tutti i relativi Allegati, trasmessa esclusivamente via PEC, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile.**

### **3.1 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

#### **3.1.1 - MODULO ONLINE “AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI LUGLIO 2018 – COMUNE DI SOLIERA”**

La domanda di iscrizione prevede la compilazione on-line del modulo “Aggiornamento elenco professionisti LUGLIO 2018 – Comune di Soliera” disponibile al link:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2AcFD-m0yhJGR7kC11xpojZfKfphsLDu-1cZPSzCYJ-SWA/viewform?c=0&w=1&usp=mail\\_form\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2AcFD-m0yhJGR7kC11xpojZfKfphsLDu-1cZPSzCYJ-SWA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link)

Il format è suddiviso in due sezioni:



1. ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL' ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL' ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI
2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL' ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI

Nell'istanza viene richiesto di dichiarare la forma, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, nella quale il concorrente propone la propria iscrizione.

L'istanza deve specificare, inoltre, per quale limite di **importo dei corrispettivi** (fino a € 40.000,00\* di compenso; oltre i € 40.000,00\* e fino a € 100.000,00\* di compenso), per quale **tipologia di opere** (classe e categoria) e per quali **tipologie di incarico** (prestazioni professionali) si possono e si intendono svolgere prestazioni professionali.

I requisiti minimi per la partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi al di sopra dei 40.000,00€ verranno fissati di volta in volta a seconda delle tipologie di opere e alle caratteristiche della prestazione. È facoltà dell'Amministrazione non richiedere il requisito minimo economico, di cui al punto precedente, per l'inserimento nell'Elenco degli operatori economici con limite di importo dei corrispettivi fino a 40.000,00 €. di compenso.

Lo stesso operatore, **con la stessa istanza**, può chiedere l'iscrizione sia nella categoria che prevede il limite di importo dei corrispettivi fino a € 40.000,00\* sia nella categoria che prevede tale limite oltre € 40.000,00\* e sino a € 100.000,00\*.

Vanno inoltre indicate le categorie per le quali ci si candida e il tipo di incarico per ogni categoria scelta in coerenza con le esperienze maturate indicate nel Curriculum Vitae.

La compilazione del modulo on-line è obbligatoria ai fini dell'iscrizione nell'elenco. Al termine della compilazione del format l'utente riceverà un messaggio di conferma della propria registrazione e verrà automaticamente inserito in un database a disposizione del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio di Soliera. L'utente riceverà una mail di conferma delle risposte da lui inserite all'indirizzo di posta elettronica individuato nel format, contenente copia del modulo da lui compilato. In caso di errori nelle risposte del format potrà ancora modificare i dati tramite la modalità "MODIFICA RISPOSTA". Verranno ritenute definitive e valutabili ai fini dell'iscrizione le risposte inviate via PEC e firmate digitalmente; a seguito di questo invio qualsiasi cambiamento nelle risposte del modulo online non verrà ritenuta valida.

**Per validare l'istanza d'iscrizione e la manifestazione d'interesse sarà necessario salvare in formato PDF il file del format compilato che si riceverà tramite mail alla fine della compilazione online e firmarlo digitalmente dal sottoscrittore della domanda.**

**3.1.1-ALLEGATO A – DICHIARAZIONI** deve essere compilata secondo quanto previsto nell'Allegato. Per tutti i soggetti è obbligatori la compilazione delle seguenti dichiarazioni:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000) E DICHIARAZIONE REQUISITI di cui all'ART. 80 DEL D.LGS 50/2016
- DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 53 co. 14 D.LGS. 165/2001 e ART. 1 co. 42 lett. h) L. 190/2012)

Oltre alla sola dichiarazione relativa alla forma nella quale ci si è proposti nel modulo di iscrizione:



- Per liberi professionisti individuali: DICHIARAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE DELLO STUDIO
- Per studi associati: DICHIARAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE DELLO STUDIO
- Per società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili: DICHIARAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ / CONSORZIO
- RTC - DICHIARAZIONE PER RTC DA COSTITUIRSI AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016
- RTC - DICHIARAZIONE PER RTC GIÀ COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE :**

1. Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito: atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
2. Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito: dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si dichiara la disponibilità e l'intenzione a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario.

**3.1.2 - ALLEGATO B - SINTESI DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE NELL'ULTIMO DECENNIO**

L'allegato prevede un sintetico riassunto delle prestazioni professionali più significative rese nell'ultimo decennio, in particolare di individuare le 3 prestazioni per categoria ritenute più significative ai fini della valutazione dei requisiti in funzione di un eventuale affidamento. È obbligatorio produrre un Allegato B per ogni categoria di prestazioni per la quale ci si propone nel formato on line relativamente alle seguenti categorie:

- EDILIZIA
- STRUTTURE
- IMPIANTI
- INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
- IDRAULICA
- TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
- PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA'
- TERRITORIO E URBANISTICA

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Per ogni categoria vanno proposti tre progetti, ritenuti come i più significativi ai fini della valutazione. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati mediante prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.



### 3.1.3 - CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO

Il curriculum vitae dovrà contenere anche:

- elenco dotazione hardware, software, strumenti e/o apparecchiature;
- organigramma dei dipendenti e dei collaboratori (se presenti), con indicazione delle relative qualifiche professionali.

La mancata presentazione del CV comporterà la non inclusione nell'elenco.

#### **\* PRECISAZIONE IN MERITO AGLI ALLEGATI \***

Tutti gli allegati devono essere presentati e sottoscritti digitalmente oppure, una volta compilata su supporto cartaceo, dovrà essere scansionata ed allegata insieme ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con le seguenti modalità, **pena la mancata ammissione nell'Elenco**:

- a) in caso di professionista singolo, devono essere compilati e sottoscritti dal professionista medesimo;
- b) in caso di richiesta di iscrizione di studio associato/associazione di cui alla legge n. 1815/39, devono essere compilati e sottoscritti singolarmente da ciascuno dei soggetti associati coinvolti nella prestazione, indicando la denominazione dello studio associato medesimo;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, se già costituito, devono essere compilati e sottoscritti dal legale rappresentante o capogruppo; se non ancora costituito, da ciascuno dei componenti il raggruppamento;
- d) in caso di società e/o consorzi stabili, devono essere compilati e sottoscritti dal legale rappresentante della società e/o del consorzio.

## 4 – PRINCIPI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TECNICI

### 4.1 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

La selezione del soggetto, incluso nell'elenco, cui affidare l'incarico professionale per i singoli lavori si basa su principi e i criteri di seguito riassunti:

- Principio di non discriminazione;
- Principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo ai quali rivolgere la richiesta dell'offerta;
- Principio del divieto di cumulo di incarichi;
- Principio della parità di trattamento che si esplica mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi;
- Principio di proporzionalità che si traduce nella richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico;
- Principio di trasparenza sviluppato con la garanzia di fornire un adeguato livello di pubblicità al presente avviso e agli incarichi che verranno affidati.

Criteri di scelta basati su:

- tipologia dell'incarico;
- rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione (nel rispetto del principio di proporzionalità) ;
- conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- prezzo della prestazione;



- nell'arco temporale di mesi 12 al medesimo soggetto potranno essere affidati sino ad un massimo di due incarichi, purché la somma degli onorari non superi l'importo complessivo di € 60.000,00 al netto del contributo previdenziale e dell'I.V.A. (principio del cumulo);
- per gli incarichi di collaudo rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 216 del DPR 207/2010 per i casi di incompatibilità,
- per gli incarichi legati agli interventi sugli immobili e i beni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicheranno le disposizioni tecniche e procedurali contenute nel Regolamento approvato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione della Regione Emilia Romagna di cui all'Allegato E) all'Ordinanza n° 120 del 11/10/2013 e modificato ed integrato con l'Ordinanza n° 48 del 04/11/2015 relativa all'attuazione del programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dal sisma.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere con il criterio del **sorteggio** sulla base delle caratteristiche dell'incarico da affidare.

Si precisa che la cancellazione dall'Elenco avverrà automaticamente, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, nel caso in cui il professionista selezionato per l'affidamento di un incarico non presenti alcuna offerta per due volte consecutive e/o nel caso in cui il professionista stesso faccia richiesta di cancellazione.

Si precisa inoltre che ulteriori criteri di valutazione ed i relativi pesi potranno essere individuati di volta in volta, a seconda della tipologia dell'incarico, nell'invito a presentare offerta. In particolare la presentazione di elementi di valutazione qualitativa potrà essere richiesta per gli incarichi la cui componente di discrezionalità professionale risulti più rilevante.

Coloro che verranno invitati a presentare offerta dovranno comunque dichiarare:

- di essere ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, già dichiarati in sede di presentazione di iscrizione all'Elenco oggetto del presente avviso;
- l'inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente
- il possesso di ulteriori requisiti stabiliti nella lettera di invito.

Si precisa che, sulla base del DPR n° 62 del 16/04/2013, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti saranno estesi, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente.

#### **4.2 – PRESTAZIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AI 40.000,00€**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Dlgs 50/2016 fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie la scelta del professionista, sulla base dei criteri di cui sopra, avverrà con le seguenti modalità: **le prestazioni di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00**, al netto del contributo previdenziale e dell'I.V.A., possono essere affidate in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. A), adeguatamente motivato. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso e comunque sulla base delle tariffe stabilite dal Dm 17/06/2016, per quanto esse applicabili. Il Responsabile del Procedimento potrà comunque provvedere comunque all'acquisizione di almeno due preventivi al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa.

#### **4.3 –PRESTAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE AI 40.000,00€ E FINO AI 100.000,00 €**



Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo **di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro** possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2 Dlgs 50/2016). Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). Il Responsabile del Procedimento, al fine di garantire una maggiore partecipazione, potrà inviare copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Nella lettera di invito sarà specificato l'incarico da affidare, l'importo e le condizioni dello stesso, il termine entro cui deve essere rimessa la documentazione richiesta e l'offerta economica, il criterio di aggiudicazione.

## 5 – ONORARI

Come base di calcolo degli onorari e delle spese forfettarie saranno assunti quelle vigenti al momento della stipula della convenzione, sul quale sarà comunque applicata la riduzione nella misura indicata dai candidati con le modalità contenute nella richiesta di invito in attuazione della procedura prevista dagli articoli precedenti.

Per quanto applicabili, si utilizzeranno le nuove disposizioni sulla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, previste dal Decreto ministeriale 17/06/2016 e del relativo Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) per le parti ancora vigenti.

Per quanto riguarda i servizi tecnici legati al "sisma 2012" si utilizzerà il Regolamento (Allegato E) approvato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione - Emilia Romagna, con Ordinanza n° 120 del 11/10/2013 e modificato ed integrato con l'Ordinanza n° 48 del 04/11/2015 e n°52 del 24/11/2016 relativa all'attuazione del programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dal sisma.

## 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

### 6.1 - VERIFICHE

Tutte le domande e le variazioni di iscrizioni già effettuate pervenute nei termini saranno esaminate dal personale dell'ufficio tecnico che provvederà all'inserimento nell'Elenco dei soggetti che avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso. Qualora l'ufficio competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata per l'istanza di iscrizione al suddetto Elenco, procederà alla richiesta di integrazione della stessa. La documentazione integrativa dovrà essere presentata entro un termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della richiesta, termine oltre il quale risulterà non valida la domanda di iscrizione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare (ex art. 71 DPR n. 445/2000) quanto dichiarato dagli istanti inseriti nei suddetti Elenchi, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, l'Amministrazione procederà alla cancellazione del soggetto dall'Elenco ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci.

I soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare al Comune di Soliera, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per



l'iscrizione. La cancellazione è disposta con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

Ogni variazione di indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, in genere, di qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara gli iscritti all'Elenco, dovrà essere aggiornata esclusivamente mediante comunicazione via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.soliera.mo.it](mailto:protocollo@pec.comune.soliera.mo.it)

## **6.2 - INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e di conseguenza non si procederà all'iscrizione, nei seguenti casi:

- 1) Mancanza di uno o più requisiti generali e specifici;
- 2) Incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e specifici;
- 3) Documentazione non sottoscritta digitalmente o assenza della copia fotostatica scansionata di un documento di identità in corso di validità;
- 4) Contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti o di ingegneria o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- 5) Partecipazione di coloro che, per legge od a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono inibiti all'esercizio della libera professione;

## **6.3- ESCLUSIONI**

Saranno escluse le domande:

- pervenute dopo il termine di scadenza (saranno escluse dal presente elenco, ma saranno valide per l'aggiornamento semestrale immediatamente successivo);
- pervenute in formato cartaceo.
- che risultino non veritiere;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
- abbiano abbandonato, senza giustificato motivo, un incarico già affidato;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico.

## **6.4- AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

Le prestazioni professionali avverranno sulla base di un apposito contratto/disciplinare di incarico che definirà comunque tutti i rapporti tra i tecnici incaricati e l'Amministrazione Comunale, predisposto dagli uffici competenti di questo Comune, che dovrà essere accettato e sottoscritto dall'affidatario.

Nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 i soggetti individuati per il conferimento dell'incarico dovranno produrre la polizza di cui all'ex art. 269 del DPR 207/2010, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere, ove necessario e nei limiti della compatibilità, ulteriori coperture assicurative.

## **6.5- PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ELENCO**



L'Elenco di tutti i nominativi verrà approvato e pubblicato sul sito internet del Comune di Soliera e entro 30 giorni a far data dal termine di scadenza del presente avviso e avrà validità fino alla pubblicazione di un nuovo avviso.

L'elenco verrà aggiornato e pubblicato semestralmente, sarà possibile modificare e aggiornare i propri dati direttamente online tramite la modifica dei dati inseriti nel modulo "Aggiornamento elenco tecnici LUGLIO 2018 – Comune di Soliera" e l'invio delle nuove risposte via PEC. Sarà anche possibile inoltrare nuove richieste di iscrizione successivamente al termine di scadenza, inviando via PEC il materiale completo specificato al punto 3.

NB: Gli aggiornamenti e le richieste di nuova iscrizione pervenute a seguito del termine di scadenza del presente avviso diveranno effettive e verranno pubblicate nell'elenco di aggiornamento semestrale immediatamente successivo alla data di aggiornamento dei dati/richiesta di nuova iscrizione.

Resta comunque inteso che l'Elenco potrà essere soggetto a rinnovi in base ad esigenze normative. In tal caso verranno aggiunti o modificati i quesiti del modulo online e si riceverà una mail di segnalazione e di richiesta di nuova compilazione, da validare poi inviandola firmata digitalmente via PEC.

#### **6.6 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO**

Ai fini di dare adeguata pubblicità, il presente avviso, ai sensi dell'art. art. 29 commi 1 e 2 e art. 73 comma 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, viene pubblicato:

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale contratti pubblici;
- sul sito del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti;

sul sito del comune di Soliera [www.comune.soliera.mo.it](http://www.comune.soliera.mo.it), alla sezione **IL COMUNE / AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI DI GARA E CONTRATTI / ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI / AVVISI E BANDI**

- e contestualmente affisso all'Albo Pretorio Comunale Online;
- sul sito dell'Osservatorio per i Contratti Pubblici della Regione Emilia Romagna con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

#### **6.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso il servizio lavori pubblici - sede municipale, Piazza Repubblica n. 1 - Soliera, nella responsabilità del funzionario del servizio medesimo e successivamente presso l'archivio del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio nella responsabilità del responsabile di tale settore.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/1990.

Con la sottoscrizione della documentazione l'operatore economico si assume tutte le responsabilità di cui all'art. 76 DPR 445/2000, perché la compilazione dell'istanza in argomento comprensiva degli allegati corrisponde a dichiarazione resa a pubblico ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Lavori Pubblici

---

**Informazioni:** per eventuali chiarimenti e informazioni, scrivere alle seguenti mail:  
[b.re@comune.soliera.mo.it](mailto:b.re@comune.soliera.mo.it) – [cinzia.fulchini@terredargine.it](mailto:cinzia.fulchini@terredargine.it)

Soliera, 26/07/2018

Il Responsabile del Settore  
Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Arch. Alessandro Bettio

**ALLEGATI:**

- ALLEGATO A :dichiarazioni
- ALLEGATO B :sintesi prestazioni eseguite nell'ultimo decennio